



Oggetto: Statuto della Fondazione Chiaravalle-Montessori

### **Art. 1 Costituzione**

E' costituita una fondazione denominata "Fondazione Chiaravalle-Montessori", con sede in Chiaravalle, p.za Mazzini n.10.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "F.C.M."

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha lo scopo di lucro e non può distribuire utili.

### **Art.2 Delegazioni ed uffici**

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

### **Art.3 Scopi**

La Fondazione persegue la finalità di gestire, valorizzare al meglio il patrimonio socio culturale del territorio, avendo come fulcro l'illustre pedagogista Maria Montessori, ponendo in essere ogni attività diretta a migliorare la conoscenza, la diffusione ed il riconoscimento nel mondo del metodo pedagogico montessoriano e delle strutture destinate all'insegnamento del metodo stesso, anche in relazione con ogni forma di scienza esistente, al fine di evidenziare le relazioni, procedere all'innovazione in ogni sua forma, materiale ed immateriale, delle pratiche montessoriane in base al contesto sociale e culturale, con l'intento di perseguirne lo sviluppo anche attraverso laboratori di ricerca pedagogica e non, di confronto con altri metodi e degli altri beni culturali della comunità e ad incrementarne la loro fruizione.

La Fondazione persegue la formazione per il personale della Scuola e di altre strutture a favore di Enti pubblici e privati.

La Fondazione si propone di realizzare una sinergia operativa che sostenga economicamente e strategicamente la qualità delle iniziative legate alle eccellenze della città di Chiaravalle, creando l'indispensabile presupposto di risorse umane e finanziarie necessarie per promuovere le rilevanti opportunità sociali, turistiche ed economiche

rappresentante oltre alla figura di Maria Montessori, del Centro Studi Casa Natale a lei dedicato, dalle strutture educative montessoriane, dall'abbazia cistercense S. Maria in Castagnola, dal teatro, dalla biblioteca comunale, dall'accreditamento del Comune di Chiaravalle come Ente Formatore e da tutte le varie attività culturali.

La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità, mette in atto, anche in collaborazione con altri enti, strategie di integrazione e sviluppo attraverso attività di ricerca, formazione, istruzione, sperimentazione, connessione tra politiche culturali, socio-educative e turistiche, attivazione di progetti scientifici, nonché attività di comunicazione attinenti all'immagine del sistema a livello nazionale ed internazionale.

#### **Art. 4**

##### **Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- c) Stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) Costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) Erogare premi e borse di studio per i Partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dalla Fondazione;
- g) Promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli altri operatori degli stessi settori ed i pubblici di riferimento;
- h) Sviluppare la ricerca in collaborazione con le Università o altri Istituti di ricerca dei processi di apprendimento;
- i) Svolgere attività di formazione in campo pedagogico e non anche in collaborazione con altri enti;
- j) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento di fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche in riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
- k) Provvedere alla gestione e/o tutoraggio di strutture di altri Enti Pubblici o privati;
- a) Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

## **Art. 5 Vigilanza**

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della Legislazione speciale in materia.

## **Art. 6 Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuate dal Fondatore e da altri Partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- di contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

## **Art. 7 Fondo di Gestione**

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da Enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Soci Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

## **Art.8 Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Soci Fondatori e Promotori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di revisione. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della

Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività. E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

### **Art. 9** **Membri della Fondazione**

I membri della fondazione si dividono in Soci:

- Fondatore;
- Promotori, Ordinari e Donatori.

### **Art. 10** **Fondatore**

E' socio fondatore il Comune di Chiaravalle, cui spetta un peso/voto ponderato di 55 punti voto su 100 per tutte le attività, nessuna esclusa, in capo al Consiglio di Indirizzo.

### **Art.11** **Soci Promotori**

Possono diventare Soci Promotori alla Fondazione le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, anche estere, che condividono le finalità della Fondazione e si impegnano a contribuire alla vita della medesima ed alla realizzazione delle sue finalità, mediante contributi, annuali o pluriennali, in denaro o in altra forma valorizzabile in denaro, destinati al Fondo di gestione, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Gestione.

I Soci Promotori vengono nominati con delibera del Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Gestione.

La qualifica di Socio Promotore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Soci Promotori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi della Fondazione.

A tale categoria, a prescindere dal numero dei Soci Promotori, viene assegnato un peso/voto ponderato pari a 45 punti voto su 100 per tutte le attività in capo al Consiglio di indirizzo. I 45 punti voto vengono distribuiti proporzionalmente in modo uguale, sino alla concorrenza del totale (45 punti voto su 100), tra tutti i Soci Promotori della Fondazione.

### **Art.12** **Soci Ordinari**

Possono diventare Soci Ordinari della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che pur non ritenendo di volersi impegnare direttamente alla realizzazione delle attività programmatiche, provvedono ad una contribuzione annuale in denaro destinato al Fondo di Gestione, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Gestione, con il solo scopo di informarsi sulla metodologia montessoriana, partecipando alle iniziative della Fondazione Montessori di promozione, sviluppo e diffusione del pensiero e del metodo di Maria Montessori. Gli stessi godono, in modo diversificato in base alla

qualifica di socio ordinario di prima o seconda fascia o terza fascia così come determinata dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Gestione, dei benefici provenienti dalle attività programmatiche realizzate dalla Fondazione.

I soci Ordinari vengono nominati con delibera del Consiglio di indirizzo su proposta del Consiglio di Gestione. La qualifica di Socio dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

### **Art.13** **Soci Donatori**

Sono soci Donatori le persone fisiche o giuridiche che pur non ritenendo di volersi impegnare direttamente alla realizzazione delle attività programmatiche, fanno richiesta di ammissione al Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Gestione, con il solo scopo di donare beni, materiali o immateriali, ovvero altre utilità impiegabili per il funzionamento della Fondazione.

### **Art. 14** **Esclusione e recesso**

Il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Gestione, decide, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei punti voto dei suoi membri, l'esclusione dei Soci, a prescindere dalla qualifica, per inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di erogare le contribuzioni ed i conferimenti o effettuare le prestazioni previsti dal presente Statuto o di qualsivoglia obbligazione assunta verso la Fondazione;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con i Fondatori e con gli altri Partecipanti della Fondazione.

Nel caso in cui i Partecipanti siano società, con o senza personalità giuridica, od Enti essi decadono dalla qualifica di Socio nei seguenti casi:

- scioglimento od estinzione;

- fallimento o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Soci, in ogni momento, possono recedere dalla Fondazione dandone avviso con raccomandata a ricevuta di ritorno pervenuta entro e non oltre la data di approvazione del Bilancio preventivo. Il recesso avrà effetto a partire dall'esercizio successivo, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

### **Art.15** **Partecipanti esteri**

Possono essere nominati Soci Promotore, Ordinario e Donatore anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede legale all'estero.

### **Art. 16** **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;

- il Consiglio di Gestione;

- il Presidente del Consiglio di Gestione;

- il Direttore Tecnico;
- l'Assemblea di partecipazione;
- il Revisore dei conti.

### **Art. 17** **Consiglio di Indirizzo**

Il Consiglio di Indirizzo è composto dal Sindaco del Comune di Chiaravalle o dal suo delegato e dai rappresentanti di tutti i Soci Promotori. Ciascuno dei Partecipanti nomina un proprio rappresentante, delegato a partecipare al Consiglio di indirizzo.

Il Consiglio di indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e dell'attività sociale;
- b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo presentati dal Consiglio di Gestione;
- c) determina il numero dei componenti e nomina i membri del Consiglio di Gestione nonché il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione determinando eventuale compenso e rimborso spese;
- d) approva i Regolamenti proposti dal Consiglio di Gestione.
- e) fissa i criteri ed i requisiti per acquisire la qualifica di Socio Promotore, Ordinario e Donatore alla Fondazione, su proposta del Consiglio di gestione;
- f) decide sull'acquisizione della qualifica di Socio del richiedente su proposta del Consiglio di Gestione;
- g) nomina o esclude, su proposta del Consiglio di Gestione, i Soci alla Fondazione;
- h) delibera eventuali modifiche statutarie;
- i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 26 del presente statuto;
- j) delibera sulla necessità di nomina e revoca dell'eventuale Direttore Tecnico, determinandone funzioni anche ai sensi del presente statuto, nonché la retribuzione;
- k) nomina il revisore dei conti, determinandone il compenso; svolge tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dallo Statuto.

### **Art. 18** **Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Indirizzo può essere convocato tutte le volte che il Consiglio di Gestione lo ritenga opportuno o quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con gli argomenti da trattare, dai Soci che rappresentino almeno 10 punti voto su 100. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione con comunicazione scritta diretta al Fondatore ed a ciascun Socio Promotore trasmessa, anche via telefax o e-mail, almeno 6 (sei) giorni solari prima di quello fissato per l'adunanza e con pubblicazione sul sito internet della Fondazione. In caso di urgenza può essere convocato a mezzo telegramma o telefax inviato con almeno 3 (tre) giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il quorum costitutivo e deliberativo è determinato secondo il metodo del peso/voto ponderato, con le seguenti regole: in prima adunanza si riunisce con la presenza di tanti Soci che rappresentano almeno 60 punti voto su 100. Essa delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano la maggioranza assoluta dei punti voto presenti. In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è regolarmente costituito qualunque siano i punti voto rappresentati dai Soci e delibera a maggioranza assoluta dei punti voto presenti.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Sindaco del Comune di Chiaravalle o da un suo delegato, che nomina un Segretario per la necessaria verbalizzazione. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, redatto con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

### **Art. 19 Consiglio di Gestione**

Il Consiglio di Gestione della Fondazione è composto da un numero variabile di Consiglieri non superiore a cinque compreso il Presidente. Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea del Consiglio di Indirizzo convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Prima di procedere alla nomina dei Consiglieri del Consiglio di Gestione, con le modalità di seguito indicate, il Consiglio di Indirizzo determinerà il numero di componenti del Consiglio di Gestione nel rispetto dei limiti suddetti.

La proposta di nomina della maggioranza dei consiglieri del Consiglio di Gestione, compresa quella del Presidente del Consiglio di Gestione denominato Presidente della Fondazione in base al successivo articolo, è riservata al Comune di Chiaravalle. E' riservata ai Soci Promotori la proposta di nomina dei restanti consiglieri. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri del Consiglio di Gestione, essi saranno sostituiti dai Soci a cui compete la loro nomina, nel rispetto delle proporzioni di cui sopra.

Il Consiglio di Gestione può nominare un Segretario anche tra persone estranee al Consiglio, da individuare di volta in volta.

Il Consiglio di Gestione, nel rispetto delle previsioni statutarie, è investito dei poteri di gestione della Fondazione e ha la facoltà di assumere le decisioni che ritenga opportune per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale. Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito del piano, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo.

In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- proporre e predisporre regolamenti da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;
- proporre al Consiglio di Indirizzo la nomina dei Soci alla Fondazione;
- proporre al Consiglio di Indirizzo i criteri ed i requisiti per acquisire la qualifica di Socio Promotore, Ordinario e Donatore alla Fondazione;
- nominare il Direttore Tecnico nei limiti stabiliti dal Consiglio di Indirizzo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili. Le deliberazioni che possono comportare acquisizioni e alienazioni di diritti reali su beni immobili o garanzie reali sugli stessi

beni, pena l'inefficacia di ogni effetto giuridico delle stesse deliberazioni, devono trovare parere favorevole preventivo del Consiglio di Indirizzo da convocare appositamente nelle modalità e nei termini sopradescritti nel presente Statuto.

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;

- Sarà cura del Consiglio di Gestione adattare l'operato gestionale agli indirizzi operativi enunciati dal Consiglio di Indirizzo;

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio di Gestione. La convocazione dovrà avvenire con comunicazione scritta, anche via e-mail o telefax, almeno tre giorni solari prima di quello fissato per l'adunanza. La comunicazione di convocazione dovrà essere trasmessa anche a tutti i Soci Fondatori e Promotori della Fondazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio di Gestione è convocato e presieduto dal Vice Presidente, se nominato o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età. Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono constatate da processo verbale sottoscritto da chi ha presieduto e dal Segretario.

#### **Art. 20 Presidente**

Il Presidente del Consiglio di Gestione assume la carica di Presidente della Fondazione. Nominato dal Consiglio di Indirizzo ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi.

Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, munendoli degli opportuni poteri. Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, sotto la propria personale responsabilità, atti di competenza del Consiglio di Gestione e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione dei citati atti da indire entro e non oltre 7 giorni dal compimento dell'atto.

E' compito del Presidente stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

In caso di assenza ed impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Fondazione spetta al Vice Presidente.

#### **Art. 21 Direttore Tecnico**

Il Consiglio di Gestione, previo parere positivo e nei limiti fissati dal Consiglio di Indirizzo, può nominare un Direttore Tecnico. In caso di revoca spetta al Direttore Tecnico il compenso maturato sino al giorno della revoca. Il Direttore Tecnico è responsabile del buon andamento amministrativo, scientifico, contabile e finanziario della Fondazione.

In particolare:

- progetta e pianifica attività per il raggiungimento dell'oggetto sociale e per lo sviluppo della Fondazione;

- cura i rapporti con Enti di Ricerca e con Istituzioni pubbliche e private per l'attuazione

dell'oggetto sociale anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

- promuove e coordina le attività scientifiche della Fondazione
- Coordina e controlla le attività amministrative e riferisce periodicamente.

#### **Art.22**

##### **Assemblea di Partecipazione**

L'Assemblea di partecipazione è un organo in cui si riuniscono i soli soci ordinari e donatori, privo di poteri gestionali ed è presieduto dal Presidente della Fondazione. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti ed è convocata annualmente dal Presidente della Fondazione.

L'assemblea di partecipazione costituisce un momento di confronto ed analisi per addivenire al miglioramento della conoscenza e della diffusione del metodo pedagogico montessoriano.

Le proposte deliberate dall'Assemblea di Partecipazione, redatte in un verbale sottoscritto da chi ha presieduto e dal Segretario eletto tra i Soci Ordinari, sono trasmesse senza indugio al Consiglio di Gestione.

#### **Art. 23**

##### **Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra le persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

Qualora la legge imponga la nomina del Collegio dei Revisori, il collegio sarà composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio di Indirizzo, scelti tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore è un organo consultivo contabile e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

#### **Art. 24**

##### **Clausola Arbitrale**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà Ancona.

#### **Art. 25**

##### **Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, che ne nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Nel caso di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili

da parte di Comuni ovvero di altri Enti Territoriali, detti beni verranno devoluti, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, ai Comuni e/o Enti territoriali medesimi per finalità di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

**Art.26**  
**Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

**Art. 27**  
**Norma transitoria**

Gli organi della Fondazione potranno operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Tutti i primi componenti gli organi della Fondazione così nominati restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio successivo alla costituzione della Fondazione.